

Codice A1817B

D.D. 5 marzo 2025, n. 420

Nulla osta ai soli fini idraulici per la sostituzione delle boe di segnalazione del gasdotto e relativa autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per la tubazione dello stesso che dal Lido di Carciano v' alla Isola Bella e da questa all'isola Pescatori in Comune di Stresa (VB), antistante rispettivamente l'area censita al N.C.T. mapp. 223 del Fg. 37 e attraversando l'area di lago Fg.40 fino al mapp.81.



ATTO DD 420/A1817B/2025

DEL 05/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per la sostituzione delle boe di segnalazione del gasdotto e relativa autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per la tubazione dello stesso che dal Lido di Carciano v' alla Isola Bella e da questa all'isola Pescatori in Comune di Stresa (VB), antistante rispettivamente l'area censita al N.C.T. mapp. 223 del Fg. 37 e attraversando l'area di lago Fg. 40 fino al mapp.81 del Fg. 3, partendo dal mapp. 75 del Fg. 3 e attraversando l'area di lago Fg. 40 e 39 fino al mapp. 100 del Fg. 2 in prossimità del mapp. 103 dello stesso foglio.
Richiedente: Italgas Reti S.P.A..

In data 25/02/2025 con PEC prot. n° 3711 (prot. di ricevimento n. 8199/A1817B in data 26/02/2025) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, tramite il Comune di Stresa – Servizio Demanio Idrico – Gestione Associata “Bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola”, l'istanza effettuata dalla Società Italgas Reti S.P.A. per l'ottenimento del nulla osta ai soli fini idraulici per la sostituzione delle boe di segnalazione del gasdotto e relativa autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per la tubazione dello stesso, già da tempo realizzato, che dal Lido di Carciano v' alla Isola Bella e da questa all'isola Pescatori in Comune di Stresa (VB), antistante rispettivamente l'area censita al N.C.T. mapp. 223 del Fg. 37 e attraversando l'area di lago Fg. 40 fino al mapp.81 del Fg. 3, partendo dal mapp. 75 del Fg. 3 e attraversando l'area di lago Fg. 40 e 39 fino al mapp. 100 del Fg. 2 in prossimità del mapp. 103 dello stesso foglio.
All'istanza sono allegati il file degli elaborati grafici firmati digitalmente dall'Ing. L. Pace in base ai quali è individuata la sostituzione delle boe di segnalazione e il mantenimento dell'occupazione delle aree di che trattasi.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel

caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici pervenuti l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico, inoltre anche il mantenimento dell'occupazione dell'area inerente il gasdotto in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico, mentre per quanto riguarda le interferenze con la navigazione, l'autorizzazione sarà vincolata al parere non negativo di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione di esercizio Lago Maggiore a cui la stessa viene inviata.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e vincolando la presente determina, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, ad un parere non negativo di competenza della N.L.M. al fine che l'occupazione dello specchio acqueo non costituisca possibile intralcio alla navigazione

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;
- legge 20.1.1997, n. 19;

determina

- di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione (vincolando tale autorizzazione, ad un parere non negativo di competenza della N.L.M., come indicato in premessa), la Società Italgas Reti S.P.A., al mantenimento della tubazione del gasdotto che dal Lido di Carciano và all'Isola Bella e da questa all'isola Pescatori in Comune di Stresa (VB), antistante rispettivamente l'area censita al N.C.T. mapp. 223 del Fg. 37 e attraversando l'area di

lago Fg. 40 fino al mapp.81 del Fg. 3, partendo dal mapp. 75 del Fg. 3 e attraversando l'area di lago Fg. 40 e 39 fino al mapp. 100 del Fg. 2 in prossimità del mapp. 103 dello stesso foglio;

- che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione alla sostituzione delle boe di segnalazione del gasdotto e al mantenimento dello stesso gasdotto di cui al punto precedente, in Comune di Stresa (VB);

Le opere, per quanto riguarda le occupazioni delle aree demaniali, dovranno essere mantenute nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati ricevuti firmati digitalmente, che debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. la sostituzione delle boe di segnalazione e le opere presenti dovranno rispettivamente essere sostituite e mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalle opere stesse;
2. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento (a tubazione vuota e piena) in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) e delle imbarcazioni al fine di evitarne il pericolo di deriva;
3. gli ancoraggi e le varie opere presenti (blocchi di trattenuta, etc) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
4. le aree oggetto dei lavori, interessate dalla navigazione, dovranno essere delimitata da boe gialle di forma sferica ed i lavori dovranno essere eseguiti in ore diurne con condizioni meteo e stato del lago idonee;
5. dovranno essere concordate e comunicate le fasi delle operazioni di sostituzione delle boe con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione di esercizio Lago Maggiore in quanto le zone degli interventi sono anche in aree di manovra per l'attracco dei traghetti;
6. eventuali imbarcazioni impiegate per i lavori di che trattasi dovranno essere segnalate ai sensi della legge 20.1.1997, n. 19 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati fatta sul lago Maggiore il 2.12.1992";
7. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
8. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
9. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
10. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L.

14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.), del Comitato Italo-Svizzero e da parte del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse se l'area interessata dagli interventi è ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (SIN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'